

DIREZIONE PROVINCIALE DI: PRATO

UFFICIO TERRITORIALE DI: PRATO

Registrazione di Atto Privato

Il 07/03/2025, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TZ6, serie 3, numero 229

data di stipula: 04/03/2025

ident.vo telematico: TZ625L000229000WE per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 92099990480

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	ATTO NON AVENTE PER OGGETTO PRESTAZIONI A CONTENUTO PATRIMONIALE

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

92099990480				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento:



VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

"Associazione Mondoprimavera"

L'anno **2025** il giorno **4 marzo** alle ore 10.00, presso la sede sociale, si è riunita in prima convocazione l'assemblea dell' Associazione Mondoprimavera per discutere il seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione nuovo statuto sociale ai fini dell'iscrizione al RUNTS;
- 2) Varie ed eventuali.

Il Sig. Ferraioli Filippo per statuto ed elezione dei presenti, assume la Presidenza.

Il medesimo invita il Sig. Brianti Simone, a fungere da Segretario e quindi constata e fa constatare:

- che tutti i presenti si dichiarano sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno, e che nessuno di essi si oppone alla loro discussione;
- che sono stati raggiunti i quorum deliberativi richiesti dallo statuto, ovvero la presenza di 3/4 degli associati;
- che l'assemblea può validamente deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno;

Sul primo punto

Il presidente apre la riunione trattando della Riforma del terzo settore, che rende opportuno un adeguamento dello statuto al fine di poter procedere con l'iscrizione al RUNTS, Registro Unico Nazionale del Terzi Settore.

Il Presidente proseguendo nel proprio intervento da lettura dello statuto ai presenti.

Il Presidente enuncia alcune novità dello Statuto e chiede ai presenti dubbi, domande o osservazioni su quest'ultimo.

Si procede alla messa in votazione del nuovo Statuto. Alle ore 11.00 all'unanimità si approva il Nuovo Statuto che verrà poi registrato all'agenzia delle Entrate.

L'assemblea, dopo breve discussione, all'unanimità dei presenti, delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale, ed incarica il Presidente Sig. Ferraioli Filippo di procedere con la registrazione dello stesso presso l'Agenzia delle Entrate, autorizzandolo fin d'ora ad avvalersi di un professionista da lui individuato per i relativi adempimenti.

Sul secondo punto

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno più prendendo la parola, la seduta viene tolta alle ore 11.30.

Letto, confermato e sottoscritto.

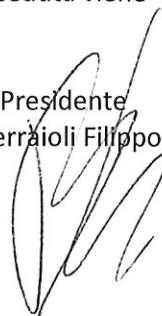
Il Segretario

Brianti Simone



Il Presidente

Ferraioli Filippo



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"Mondoprimavera OdV"

Titolo I-Costituzione e scopi

Art.1 - Denominazione-sede-durata

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata "Mondoprimavera", di seguito indicata anche come "Associazione".

2. L'associazione è costituita ed organizzata in forma di Organizzazione di Volontariato (OdV) ai sensi dell'art. 32 e seguenti del D.Lgs del 3.7.2017, n. 117.

3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Prato, via Rimini 49.

L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Prato non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

4. Essa opera nel territorio della provincia di Prato, ed intende operare anche in ambito nazionale e/o internazionale.

5. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.

6. L'Associazione ha durata illimitata.

Art.2 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "OdV" o dell'indicazione di "Organizzazione di Volontariato"

1 Dal momento dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "Mondoprimavera Odv", oppure "Mondoprimavera Organizzazione di Volontariato".

2. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "Organizzazione di

[Handwritten signatures and notes in the right margin, including "Mondoprimavera", "Art. 1", "Art. 2", and "Art. 3"]

Volontariato" o l'acronimo "OdV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

3. L'utilizzo dell'acronimo Odv è obbligatorio e subordinato all'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art.3 - Scopi

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nonché di beneficenza, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale prevalentemente a favore di terzi o altre associazioni aventi gli stessi scopi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

3. Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato svolta dai propri associati.

4. L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'art. 33 del D.Lgs del 3.7.2017, n. 117.

5. L'Associazione persegue le sue finalità operando in via principale o esclusiva l'attività di interesse generale di cui alla lettera i) dell'art.5, c.1, del Codice del Terzo settore: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, c.1 del Codice del

Terzo settore.

Art.4 - Attività

1. Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione svolgerà in via principale le attività di: divulgazione e diffusione della conoscenza del calcio giovanile e professionistico in ogni sua forma, delle attività sportive, ricreative e culturali riguardanti i giovani; la diffusione della conoscenza dello sport in generale nel mondo, anche attraverso il sito web; la diffusione della democrazia e della solidarietà dei rapporti umani tra i popoli, la pratica e la difesa delle libertà civili, individuali e collettive; la socializzazione, la ricreazione e la promozione della pratica sportiva.

2. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso. A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo: organizzazione di mostre, convegni, dibattiti e la promozione di concorsi; promozione e gestione di attività editoriali come la stampa di libri o la pubblicazione di riviste periodiche; presentazione di proposte agli enti pubblici con stipula di convenzioni o richiedendo contributi partecipando attivamente alle forme decentrate di gestione del potere locale; partecipazione a consorzi di gestione di iniziative sportive, culturali o di strutture a carattere culturale; promozione di iniziative di turismo sportivo e culturale in Italia e all'estero, promuovendo iniziative atte all'informazione ed alla conoscenza dello sport del calcio; dotare la propria sede sociale di un servizio di somministrazione di alimenti e bevande; acquistare beni mobili registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento delle proprie attività sociali. Ai fini della trascrizione dei relativi acquisti applicando l'art. 2659 del codice civile; avanzare proposte ad enti pubblici e privati ai fini di organizzare attività o manifestazioni sportive, o promuoverle o organizzarle

[Handwritten signatures in black and blue ink, arranged vertically on the right margin.]

direttamente; gestire direttamente, o aderendo a consorzi enti e associazioni che abbiano per oggetto la promozione della pratica sportiva, impianti sportivi; promozione e gestione di campagne pubblicitarie al fine di informare e sensibilizzare l'opinione pubblica riguardo a problemi e situazioni del mondo dello sport in genere; promuovere attraverso ogni mezzo e forma lo sport come veicolo di crescita e formazione per i giovani.

3. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di beneficenza e di solidarietà sociale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Titolo II-Norme sul rapporto associativo

Art.5 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono osservi nominati.

2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art.6 - Associati

1. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazione alcuna, le persone fisiche e le Organizzazioni di Volontariato le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Organizzazioni di Volontariato.

3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art.7 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

[Handwritten signature]



Sup. Vols.

Q. 10



5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

6. La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Art.8 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di: partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo. In particolare, avranno sempre diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'Associazione stessa. essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi; esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art.16, c.2, del presente Statuto.

3. Gli associati hanno il dovere di: adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali; rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali; versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

Art.9 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per: recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato; mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.7 del presente Statuto.

2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per: comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione; persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali; aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate ne ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III-Norme sul volontariato

[Handwritten signatures in blue ink, including 'Napoli', 'S. Maria', and others, written vertically along the right margin.]

Art.10 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art.11 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività

non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

Titolo IV - Organi sociali

Art.12 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea dei soci; l'organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo); l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore; l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.

2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art.13 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato (soltanto uno) mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Ogni associato non può ricevere più di 3 (tre) deleghe. Nel caso in cui il numero degli associati non sia inferiore a cinquecento, ogni associato non può ricevere più di 5 (cinque) deleghe.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna); è altresì convocata in via straordinaria, per le

modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione.

L'Assemblea può essere inoltre convocata: su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo; su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati. Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email almeno 20 (venti) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale,

sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

8. Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

Art.14 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. E compito dell'Assemblea ordinaria: approvare il bilancio di esercizio (ovvero sia consuntivo che preventivo), predisposto dal Consiglio Direttivo; approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo; approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo; determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo; eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore; eleggere e revocare l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore; decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione; approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione; deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti; deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale; delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la

[illegible]

presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.15 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria: deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto o dell'atto costitutivo; deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione; delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Art.16 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto. Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile in quanto compatibile.

2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di

voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

3. Il diritto di voto relativo all'associato minorenni spetterà a colui che ne esercita la patria potestà. Il diritto di voto potrà essere poi esercitato direttamente dall'associato minorenni solo alla prima Assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età.

4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art.17 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri che può variare da 3 (tre) a 11 (undici), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo. La maggioranza degli amministratori è scelta tra gli associati ovvero indicata dagli enti giuridici associati.

2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

3. Consiglieri durano in carica 5 (cinque) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

4. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30, comma

W. D. K. E.



Sylvia R. E. H.

Spald
RZ.

5 che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art.18 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.
2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.
3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.
5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.
6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede

dell'Associazione.

Art.19 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; nominare il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario dell'Associazione; decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati; redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare; deliberare la convocazione dell'Assemblea; decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni; ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente; curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione; deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale; adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni; adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione; delibera su tutto quello che riguarda l'attività ed il patrimonio dell'associazione e sull'erogazione delle somme e in generale su tutte le entrate e le uscite ordinarie e straordinarie necessarie all'adempimento e al conseguimento degli scopi associativi; delibera altresì ogni attività e/o evento da svolgere per raggiungere le finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e di beneficenza perseguite

[Handwritten signatures in blue ink, including "P. D. M.", "A. B.", "S. M.", and "S. M."]

dall'associazione.

2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione, nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.

3. Il potere di rappresentanza attribuito al Consiglio Direttivo è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

4. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art.20 - Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio. Allo stesso, dunque, spetta il potere di rappresentanza dell'associazione senza limitazione alcuna.

2. Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo.

3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.

4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di: firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi; curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo; convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene

sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art.21 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per: dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione; sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17, c.2, del presente Statuto; perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 9 del presente Statuto.

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla convocazione dell'assemblea finalizzata ad una nuova elezione.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'atti vita di ordinaria amministrazione.

Art.22 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.



2. L'organo di controllo rimane in carica 1 (uno) anno e i suoi componenti sono rieleggibili.
3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.
4. Delle proprie riunioni l'Organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.
7. Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
8. Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

Art.23 - Competenze dell'organo di controllo

1. E compito dell'organo di controllo: vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento; esercitare il controllo contabile; esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore; attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità

all'interno dell'Associazione.

Art.25 - Responsabilità degli organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.
2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Titolo V-I libri sociali

Art.26 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture: il libro degli associati; il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea; il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.
3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.
4. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Titolo VI-Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art.27 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale da atto degli esiti di tale monitoraggio; partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

2. Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.24 - L'organo di revisione

1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Il componente dell'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.

2. L'organo di revisione rimane in carica 1 (uno) anno e il suo componente è rieleggibile.

3. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

4. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

6. Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche



AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO TERRITORIALE DI PRATO
Eseguita registrazione dell'atto reg.to il 7/10/2025
al N. 229 Mod. 3 Vol. 1
IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

2. E vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori. Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.28 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da: quote associative; contributi pubblici e privati; donazioni e lasciti testamentari; rendite patrimoniali; attività di raccolta fondi; rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni; proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore; ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Art.29 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.
3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.
4. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.
5. Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i

presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati nei medesimi termini previsti per il bilancio.

Titolo VII-Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art.30 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo settore.

Titolo VIII-Disposizioni finali

Art.31 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.